

**REGOLAMENTO DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA DI ROMANO E S. CATERINA SOC. COOP.
01/03/2014 – 01/03/2021 SUBORDINATO LOWER TIER II”
ISIN IT0005001000**

Articolo 1 – Importo, taglio e titoli

Il prestito obbligazionario “Banca di Romano e S. Caterina Soc. Coop. 01/03/2014 – 01/03/2021 Subordinato Lower Tier II”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 3.000.000, è costituito da n. 3.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna in taglio non frazionabile. Il presente prestito obbligazionario non è soggetto alle norme dettate in materia di “sollecitazione all’investimento” di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) in ragione del disposto congiunto di cui all’art. 100, comma 1, lettera c) del TUF e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 34 ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), in quanto trattasi di prodotto finanziario incluso in un’offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea, è inferiore a 5.000.000 di euro, considerando unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi.

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna 6, 20154 Milano) o altro sistema di gestione accentrata (il “Sistema di Gestione Accentrata”) indicato nelle Prospetto Semplificato di ciascun Prestito ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato o alla normativa di volta in volta vigente in materia.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

Articolo 2 – Lotto minimo

Le obbligazioni non potranno essere sottoscritte per quantitativi inferiori a Euro 1.000 (mille).

Articolo 3 – Data, prezzo e periodo di emissione

Le obbligazioni verranno emesse in data 01/03/2014 alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione. Il prestito può essere sottoscritto presso gli sportelli della Banca di Romano e S. Caterina Soc. Coop. dal 01 marzo 2014 al 31 agosto 2014, salvo chiusura anticipata dell’offerta; le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione fino al raggiungimento dell’importo di Euro 3.000.000.

Articolo 4 – Data di godimento

Le obbligazioni hanno godimento a decorrere dal 01/03/2014.

Articolo 5 - Durata e prezzo di rimborso

La durata del prestito obbligazionario è di ottantaquattro mesi dal 01/03/2014 al 01/03/2021 e sarà rimborsato alla pari, senza alcuna deduzione per spese, in un’unica soluzione, il 01/03/2021. Qualora la data per il pagamento del capitale coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento sarà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Successivamente alla data di scadenza, le obbligazioni cesseranno di fruttare interessi.

Articolo 6 - Interessi

Gli interessi saranno pagati in rate annuali posticipate il 01/03 di ogni anno fino alla data di scadenza. Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Gli interessi sono calcolati prendendo a riferimento l’anno civile. Il tasso di interesse di ciascuna cedola è fissato nella misura del 4 % lordo annuo.

Articolo 7 – Servizio del Prestito

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole saranno effettuati per il tramite della Monte Titoli.

Articolo 8 – Regime fiscale

Sugli interessi e sulle plusvalenze si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D.Lgs. 21 Novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura pro tempore vigente (attualmente 20,00%). Sono inoltre a carico degli obbligazionisti e degli aventi causa le imposte e tasse alle quali saranno comunque soggette le obbligazioni.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10 – Clausole di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente e/o del Sottoscrittore

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o a favore dei sottoscrittori.

Articolo 11 – Clausole di subordinazione che accompagnano l'obbligazione

I titoli oggetto del presente documento costituiscono passività subordinate dell'Emittente, così come classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Tali titoli sono subordinati con livello di subordinazione "Lower Tier II". Ne consegue che, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:

- (i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con un grado di subordinazione minore ("prestiti subordinati di terzo livello") rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate emesse;
- (ii) insieme ed in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate presenti e future dell'Emittente (prestiti subordinati di secondo livello "Lower Tier II" e "Upper Tier II") e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- (iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente).

Articolo 12 – Destinatari dell'offerta

Le obbligazioni di cui al presente regolamento, sono emesse interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e sono destinate al pubblico indistinto compresi gli investitori istituzionali.

Articolo 13 – Mercati e Negoziazione

In relazione alle obbligazioni del presente prestito obbligazionario, non è prevista alcuna richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale nei mercati gestiti ed organizzati dalla Borsa Italiana ovvero in altri mercati regolamentati. La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcafe in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009. Con riferimento alle metodologie di pricing applicati dall'Emittente si rinvia alla Disclosure su valutazione e pricing delle obbligazioni ordinarie disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.bccromanosantacaterina.it. La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Articolo 14 – Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio della Banca emittente, tenuto conto del grado di subordinazione dei titoli.

Articolo 15 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia fra gli Obbligazionisti e l'Emittente è competente il Foro di Vicenza ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 16 – Agente per il calcolo

L'agente per il calcolo è la Banca di Romano e S. Caterina Soc. Coop.

Articolo 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato presso la sede, presso tutte le filiali e sul sito internet dell'Emittente www.bccromanosantacaterina.it.

Articolo 18 – Rating dell’Emittente

L’Emittente non è fornito di rating.

Articolo 19 – Commissioni di sottoscrizione

Nessuna commissione è dovuta per la sottoscrizione delle obbligazioni di cui al presente prestito obbligazionario.

Articolo 20 – Responsabile per il collocamento ed incaricati al collocamento

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali della Banca di Romano e S. Caterina Soc. Coop, che opererà quale responsabile del collocamento.

**Banca di Romano e S. Caterina Soc. Coop.
Il Presidente**